



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO**  
Sede di **PADOVA**  
Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

Vedasi protocollo in alto

Padova, (data timbro)

**IL DIRIGENTE**

VISTA	la Legge 3 maggio 1999 n. 124
VISTA	la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento
VISTO	il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 235/2014 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015,2015/2016 e 2016/2017
VISTO	il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 1922 del 29/07/2019 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad esaurimento del personale docente della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia, della Provincia di Padova, a seguito delle operazioni di aggiornamento/permanenza dell'iscrizione del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022 come disciplinato dal D.M. n.374 del 2019
VISTO	il provvedimento di questo Ufficio prot. n.4112 del 06/06/2022 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad esaurimento del personale docente della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia, della Provincia di Padova, a seguito delle operazioni di aggiornamento/permanenza dell'iscrizione del personale docente ed educativo per il triennio 2022/2025 come disciplinato dal D.M. n.60 del 2022
VISTO	il proprio provvedimento prot. n. 2452 del 03/04/2017, con il quale, in esecuzione dell' Ordinanza del Tar Lazio n. 8172/2016 reso in ordine al ricorso R.G. 10140/2016; è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento nella provincia di PADOVA per la Scuola Primaria e scuola Infanzia della ricorrente PALUMBO GIUSEPPA LUCE;
VISTA	La Sentenza n. <b>13979/2022 RG.RIC. n. 10140/2016</b> emessa dal TAR LAZIO, pubblicata in data 28/10/2022 con la quale, definitivamente pronunciandosi sul ricorso principale lo respinge;
VISTO	l'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 che ha apportato modifiche all'art. 4 della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
VISTO	il comma 1bis della L. 96/2018, come modificato dall' art. 1 quinquies della L. 159/2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell' interesse degli alunni, il Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede, nell' ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall' inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché, modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;
CONSIDERATO	che è necessario adottare il provvedimento finalizzato all'esecuzione della sopra menzionata sentenza;

**DISPONE**

**art 1)** per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 13979 del 28/10/2022 resa nel procedimento Reg. Ric. N. 10140/2016 è definito in senso negativo l'inserimento con riserva della ricorrente, PALUMBO GIUSEPPA LUCE, nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Padova per la scuola Primaria e Infanzia, a suo tempo disposto con il sopra menzionato provvedimento e successive rettifiche.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO**  
**Sede di PADOVA**  
Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

**art. 2)** per l'effetto di quanto disposto al precedente art.1), è annullato: il decreto Prot. n. 2452 del 03/04/2017 che ha disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento della Provincia di Padova Scuola Primaria e Infanzia della sopra menzionata ricorrente;

**art.3)** per l'effetto di quanto disposto nei precedenti artt. 1) e 2), la ricorrente è depennata, con efficacia ex tunc, dalle Graduatorie ad esaurimento Scuola Primaria e Infanzia della provincia di Padova, nelle quali risultava inserita con riserva, in ragione del provvedimento di cui in premessa.

PALUMBO GIUSEPPA LUCE	11/11/1981 (AG)	Supplente	Nessun effetto sul contratto
-----------------------	-----------------	-----------	------------------------------

I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d'istituto risulta eventualmente inserita la docente sopra indicata, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando la relativa posizione dalla prima fascia, conservandone la posizione a pieno titolo in seconda fascia, se già inclusi.

Il contratto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, eventualmente sorti in ragione dell'iniziale inserimento in GAE (con riserva), saranno oggetto di provvedimenti conseguenti (risoluzione), ai sensi dell'art.1-quinquies, comma 1-bis, del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126 (conv. L. 159/2019), norma del quale "Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero [...] provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, **trasformando** i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con la docente di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con **termine** finale fissato al **30 giugno** di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico".

Per effetto della legge sulla privacy il presente provvedimento non contiene alcuni dati personali e sensibili alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati l'interessato o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa disciplinante la materia dell'accesso agli atti.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

IL DIRIGENTE  
dott. Roberto Natale  
documento firmato digitalmente

Alla docente (per il tramite dell'IC Montegrotto Terme)  
Agli Istituti Comprensivi della provincia di Padova  
All'Ufficio III dell'USR per il Veneto  
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica  
All'Albo pretorio on line  
Alle OO.SS. della Scuola